

quella del 1949, che hanno dato luogo alla presente domanda di revisione.

La Camera Confederale del Lavoro, ritenendo che il particolare inquadramento organico del personale femminile di ruolo di questo Istituto dovesse comportare l'applicazione del 2° comma di cui riportato, ha espresso il parere che l'Amministrazione avrebbe innanzi tutto dovuto procedere all'allineamento dell'unica categoria femminile con quella maschile correlativamente simile - ovvero la terza del ruolo maschile - e ridurre poi le differenze di trattamento a quella del 12.50%, introducendo nell'applicazione opportuni criteri di adattamento ai fini della progressione degli stipendi nei vari gradi.

In considerazione altresì dei principi sanciti nella nuova Costituzione, relativamente ai diritti della donna lavoratrice, la Camera Confederale esprimeva l'opportunità che, nell'ambito di questa Amministrazione, si fosse addivenuto all'abolizione di qualsiasi disparità di trattamento giuridico-economico tra il personale femminile e quello maschile.

La Direzione generale conferiva mandato al consigliere avv. Mauro Donati di esaminare